CAMERA DEI DEPUTATI N. 3334-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI: **VALSECCHI**, *per la maggioranza*;
RAFFAELLI, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 ottobre 1961 (*Stampato n. 1439*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 ottobre 1961

—

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni

Presentata alla Presidenza il 24 novembre 1961

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accrescimento senza sosta delle spese dello Stato, accompagnato peraltro dal consenso del Parlamento e spesso dallo stesso provocato, reca con sé la necessità di ricercare maggiori entrate. Con nuove imposte o con l'inasprimento dell'incidenza delle vecchie, dal momento che l'incremento della spesa supera il ritmo naturale dell'aumento dell'entrata, già rilevante vuoi per l'opera di accertamento degli

uffici, vuoi per la dilatazione dei consumi tassati, vuoi per i fenomeni connessi al trasferimento dei beni, alla prestazione dei servizi, all'impiego dei capitali.

Nuove imposte non è stato possibile immaginare; qualche estensione di imposte esistenti è stata approvata; ma, più che altro, si è proceduto con una serie di provvedimenti, approvati od in via di approvazione, a modifiche di aliquote o ad adeguamenti di gettiti in relazione ai mutati rapporti degli stessi con i parametri medi di rivalutazione.

Il tempo che stringe non consente di imboccare le lunghe vie di invocate quanto difficili riforme, stretti come si è dall'indilazionabile dovere di provvedere a spese, cui non si consente che il titolo della immediatezza. Impossibile anche per il rispetto che esige il principio costituzionale della copertura: donde una presentazione formale di disegni di legge, via via consolidatasi in una prassi quasi costante, per cui nel dettare la nuova o la maggiore spesa si richiama il provvedimento relativo all'entrata, legando il primo al secondo in ragione di effetto a causa.

Dico presentazione formale, anche se di sostanziale efficacia, per non essere tentato a classificare la legge fiscale come di scopo, non solo per mantenere in vita un criterio che conserva tuttora la sua validità, ma anche per non legare la sorte della spesa, quando sia ricorrente, alla permanenza di un cespite che potrebbe anche venir meno per abrogazione o per modificazione o per inaridimento.

Qualunque possa essere la conclusione a cui può pervenire il discorso circa le forme con le quali si debba rispettare il precetto dell'articolo 81 della Costituzione, resta per ora il fatto che provvedimenti di spesa non possono essere perfezionati legislativamente se prima non siano stati approvati quelli dell'entrata, a cui i primi fanno esplicito riferimento.

Come per altri, questo è anche il caso del disegno di legge in esame: che intende, in parte, provvedere alle nuove erogazioni in favore dei magistrati.

Il disegno raddoppia il peso dell'addizionale E. C. A. e la estende all'imposta sulle società, salvo qualche eccezione di cui si discorrerà brevemente. Il maggiore gettito è destinato all'Erario, rinnovellando così una norma che già visse vita di un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952) per effetto della legge 2 gennaio 1952, n. 1. Anche allora l'addizionale fu elevata a dieci centesimi per lira, così come si intende proporre con l'attuale provvedimento; anche allora essa si riferiva a tutta l'area impositiva contemplata dal decreto-legge istitutivo del tributo, fosse essa erariale o comunale o provinciale. É il caso di dire, col vecchio adagio, *nihil sub sole novi!* Sicché non nuove sono le dispute circa l'ammissibilità o meno di una addizionale erariale ad un tributo locale, mentre invece si ammette pacificamente il rovescio; né nuovo è il discorso circa la destinazione ai comuni di una frazione della maggiorazione dell'aliquota pari a quella ad essi riservata dalla legge vigente. Il ragionamento sottile, anche se non fondato; di effetto, anche se non solido, potrebbe tutt'al più portare ad una conseguenza semplice: di istituire accanto alla aliquota E. C. A. (sia permesso conservare la primitiva dizione, nonostante che solo i due quinti del provento vengano attualmente devoluti all'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza) una seconda aliquota erariale di pari peso. Ma la spesa non vale il giuoco del teorico rigore del distinguo.

Fissato il campo dell'imposizione, ivi compreso quello degli Enti locali, che hanno sempre una potestà impositiva derivata e, come tali, non possono accampare pretese di esclusività originaria, è il contribuente in definitiva che è chiamato a sopportare un ulteriore sforzo in pro dello Stato, a questo corrispondendo nelle forme e nei modi che il legislatore viene approvando.

In altre parole non si vede perché i tributi locali riscuotibili per ruolo, sui quali si applica già l'addizionale del 5 per cento, dovrebbero andare esenti dall'aumento. Una volta fissato il criterio fondamentale del raddoppio, ragioni di logica tributaria vogliono che la regola si applichi in tutte le direzioni, salvo che esista una ragione di specie – come per i redditi della terra o per la fascia inferiore dei redditi di lavoro subordinato – per l'esonerazione.

Circa l'esonero il disegno governativo non applicava l'aumento dell'addizionale all'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, alla imposta sul reddito agrario e a quella di registro. L'intendimento è chiaro, quando si consideri la politica che si va conducendo nei riguardi dell'agricoltura e, per il registro, l'incidenza dell'imposta stessa. Tuttavia il Senato ha ricuperato all'aumento l'imposta di registro, esonerandone invece i redditi di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento. Intuitive le ragioni e pienamente condivise e condivisibili da parte della Camera.

Ma vale qui la pena di annotare che su un volume di 167 miliardi di imposta di categoria *C*-2, riscossa per ritenuta diretta o di rivalsa, poco più dell'82 per cento, secondo un calcolo rigoroso, viene a ricadere nella fascia inferiore tassabile con l'aliquota del 4 per cento. Ciò vuol dire rinunziare a quasi 7 miliardi di addizionale, con una giustificazione che si potrebbe collegare al *favor materiae*, essendo ovvio ché nei confronti di ciascun reddituario ad aliquota del 4 per cento l'onere dell'addizionale – scaglionato per i singoli periodi di paga – risulta pressocché irrilevante. Il senso della misura è più politico, quindi, che economico e testimonia la unanime convinzione secondo la quale i redditi minimi devono essere sottoposti a nessuno o a minor gravame.

È stata sollevata questione circa l'altezza del reddito da esonerare e s'è proposto che essa dovesse essere illimitata o, in via subordinata, più che raddoppiata. Ma la maggioranza della Commissione non ha ritenuto di poter far luogo ad esonero per i redditi di più elevato ammontare, nella convinzione che se è giusto che l'imposta salvaguardi il salario di quei lavoratori che traggono dal lavoro i mezzi essenziali di sussistenza, quando tuttavia il reddito supera certi limiti (e quello di 80 mila lire mensili è già, nella media, considerevole per un Paese come il nostro) corrisponde a sani ed incontestabili criteri di giustizia che sia assoggettato all'imposta.

Altre considerazioni si possono fare, quale quella che prende per oggetto l'artigiano od un piccolo commerciante (categoria *C*/1), i quali anche se portatori di redditi inferiori a 960 mila lire annue scontano, insieme alla addizionale E. C. A. a peso pieno, l'I. C. A. P. e l'addizionale provinciale; e quella che scruta i redditi dei *gros bonnets* dell'industria, del credito, della burocrazia e via dicendo: reddituari tutti per i quali l'esonero invocato, sol perché prestatori di lavoro subordinato, rasenta l'assurdo.

Davvero chi scrive non riesce a comprendere il fondamento di una fiscalità che si sforza di prorompere in ogni modo e da ogni parte, secondo la quale l'oggetto della imposizione non dovrebbe più essere l'altezza del reddito, sia pure contemperata dagli ammessi criteri della penosità della sua formazione, ma la natura del reddito stesso; sicché, in definitiva, se non si infrenasse il cavallo che ha preso la corsa, il rischio è quello di creare il privilegio della categoria alla stessa guisa che, avanti la rivoluzione francese, esisteva il privilegio degli stati.

Né vale a sostenere la tesi dell'esonerazione totale dei redditi di lavoro subordinato, qualunque sia l'ammontare di ogni singolo reddito, il suggerire a rimedio il raddoppio delle aliquote a carico dell'imposta sulle società: la tesi è da rintuzzarsi in sé, obiettivamente, e nei confronti degli altri contribuenti chiamati al dovere di assolvere il tributo.

Di fronte agli esoneri concessi si fa poi strada, per la prima volta, l'applicazione dell'addizionale, nella intera misura del 10 per cento, all'imposta sulle società: qui doverosamente considerata per il fatto che detta imposta, venuta dopo l'istituzione del tributo in discorso (1954), non ne era fin qui colpita. L'estensione dell'addizionale maggiorata procura un gettito di 13 miliardi. Ne è stato chiesto il raddoppio in Commissione e la maggioranza non ha creduto di poterlo acconsentire. Così come è stata richiesta l'esenzione dalla maggiorazione del tributo per le società cooperative ed è stata pure respinta. Il tributo, laddove incide, deve colpire nella stessa misura, anche perché, salvo le eccezioni illustrate, la differenziazione nei riguardi della progressività è già da ricercarsi sulla base imponibile. L'addizionale non sopporta una progressività che non le è tipica; e, per le cooperative, già agevolate dalle norme dell'imposta sulle società, l'esonero vuol dire aggiungere trattamento favorito a trattamento favorito.

Approvate sono state la misura attenuata della maggiorazione di un centesimo per ogni lira (al posto di 5) per l'addizionale sull'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario e le date di decorrenza delle nuove disposizioni. Senza discussione queste ultime, ancorché il discorso su di esse, che significa sulla retroattività dell'applicazione del tributo, avrebbe potuto sortire qualche utile osservazione quanto meno circa la cautela che si deve usare nel dettare norme retroattive in materia fiscale.

Circa il gettito complessivo del disegno di legge si può osservare che per l'esercizio finanziario in corso l'entrata derivante dall'addizionale 5 per cento alle imposte dirette ed alle sovrimposte e tasse comunali e provinciali è preventivata in 49 miliardi.

Per valutare il gettito dell'aumento occorre considerare:

a) che l'aumento non si applica alle imposte e sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, nonché all'imposta sul reddito agrario, con la conseguenza di una minore entrata pari a 4.132 milioni;

b) che l'aumento dell'addizionale non si applica per l'imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento. Secondo dati di calcolo l'ammontare della ricchezza mobile categoria *C*/2, liquidata con l'aliquota inferiore, è di 137 miliardi (167 × 82,12 : 100). La minore entrata, per l'esclusione accordata, è di lire 6.857 milioni;

c) che l'addizionale si applica *ex novo* all'imposta sulle società con aliquota maggiorata: gettito 13.000 milioni.

Partendo quindi dalle previsioni di bilancio e rettificandole con le esclusioni dall'aumento e l'inclusione dell'addizionale sulle società, il totale del gettito, per il tipo di imposte considerate, è di 51 miliardi (49 + 13) — (4.132 + 6.857).

Per quanto riguarda le altre imposte (di registro, di successione ed ipotecarie) il maggior gettito è previsto in 9 miliardi e mezzo.

In totale si può quindi prevedere una maggiore entrata di 60 miliardi e mezzo, suscettibile di variazioni in aumento in relazione all'incremento dei gettiti che, di esercizio in esercizio, sono in continua espansione.

Ciò premesso, il Relatore si onora di chiedere alla Camera di voler approvare il disegno di legge.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Di fronte a questo disegno di legge la posizione dei deputati comunisti in sede di Commissione finanze e tesoro è stata quella di chiedere il rigetto, così come hanno fatto al Senato i senatori comunisti e socialisti esprimendo il loro voto contrario. Tale posizione i deputati comunisti mantengono chiedendo che la Camera voglia respingerlo.

La nostra richiesta si fonda sulla considerazione generale di dover mettere un freno al continuo ricorso a maggiorazioni di imposte e tasse quale si è avuto e si ha ad opera del Ministro delle finanze, il quale esprime una linea di politica fiscale dell'attuale Governo tesa a lasciare immutato il carattere del sistema fiscale e a ricorrere a misure frammentarie, la maggior parte delle quali hanno aggravato il peso delle imposte indirette e di quelle dirette sui redditi minori.

Sono note le leggi e i decreti che hanno portato aumenti al gettito di tasse e imposte le più disparate e quasi sempre inopportune, con conseguenti inasprimenti dei settori del ceto medio commerciale, sull'esercizio dello sport venatorio, sugli spettacoli, sulle attività professionali, sui dischi fonografici, sulle concessioni governative, sulle tariffe della legge di bollo, sulle tasse per il pubblico registro automobilistico, sulle assicurazioni private e sui contratti vitalizi.

Pur riconoscendo che questo disegno di legge fa ricorso largamente ad imposte dirette, è da respingere l'impostazione di operare non mediante la manovra delle aliquote ma aumentando o istituendo una *addizionale* in misura fissa su tutte le partite di imposta iscritte a ruolo: sia sulle 1.000 lire pagate da un modesto contribuente sia sui milioni pagati da chi abbia grandi redditi; sia su imposte che dovrebbero trasferire allo Stato parte dei redditi di puro capitale sia su quelli ottenuti con il lavoro subordinato o con il lavoro autonomo in piccole attività commerciali o artigiane o professionali; e non per l'avvenire ma per tutti i tributi esatti o esigibili dal 1961.

Unica misura non pienamente da respingere è la sottoposizione a maggiorazione dell'imposta sulle società di cui noi non accettiamo la forma (addizionale fissa di 10 centesimi ogni lira di imposta pagata) ritenendo doversi proprio per questa imposta procedere ad una manovra delle aliquote per renderle progressive e per ottenere un gettito molto maggiore. L'imposta sulle società dà un gettito di 130 miliardi, pari soltanto al 3 per cento circa di tutte le entrate dello Stato mentre dovrebbe dare un gettito molto maggiore e comunque dei maggiori fra quelli che formano il totale prelievo tributario.

Ma anche questa considerazione non modifica il nostro giudizio negativo sul disegno di legge.

Il problema dell'imposta sulle società rimane e deve essere affrontato per ottenere da tale imposta, con la modifica delle aliquote, un gettito maggiore e ove si voglia estendere l'addizionale E. C. A. ciò deve essere fatto per dare agli Enti comunali di assistenza il gettito relativo. Vogliamo ritevare che la proposta di istituire una maggiorazione sulle imposte a carico delle società sfata il « mito » sempre invocato dal Governo, contro nostre ripetute richieste, che non sia possibile un considerevole aumento del gettito da quel settore di contribuenti.

È anche noto che il gettito globale delle imposte è in continuo aumento. Lo è stato per lo scorso esercizio, lo è in questo. Nei primi tre mesi dell'esercizio attuale (dal 1° luglio 1961 al 30 settembre 1961) le entrate tributarie dello Stato sono aumentate, rispetto all'esercizio scorso, come segue:

Imposte dirette . . .	Miliardi	18,6
Imposte indirette sugli affari	»	37,5
Dogane e imposte indirette sui consumi	»	20,4
Monopoli	»	6,1
In totale . . .	Miliardi	82,6

in tre mesi, al netto delle minori entrate. L'aumento è minore ma sempre sensibile nei riguardi delle previsioni.

Perché allora ricorrere a nuove imposte ed in particolare alla forma dell'addizionale come nel caso presente? E perché senza limiti di tempo ma in modo permanente anche per gli esercizi futuri, al di là cioè delle invocate esigenze di copertura? E perché ricorrere ad un'addizionale fissa su tutti i tributi considerati e non ad una manovra delle aliquote e solo nel campo delle imposte dirette di pertinenza dello Stato?

Nell'esercizio 1960-61 (e del resto anche nei precedenti) mentre si applicavano nuove imposte si andava formando un maggior gettito che risultò a fine esercizio di 140 miliardi. Quei 140 miliardi furono poi destinati, con una « nota di variazione » che suscitò tanta discussione anche sulla stampa economica, ad una congerie di provvedimenti parziali, frammentari, dispersivi, con lo scopo evidente di assecondare esigenze di attivismo e di propaganda politica eludendo e rinviando la soluzione di problemi più urgenti e più importanti.

Il Governo vuol proseguire su quella strada e, quello che è peggio, nemmeno con aumenti mediante la modifica delle aliquote ma imponendo addizionali ed in questo caso aumentando una addizionale sorta con lo scopo preciso di fornire i mezzi necessari ad integrare i bilanci degli Enti comunali di assistenza.

Perciò oltre al motivo generale di opporci all'aumento continuo di imposte e tasse abbiamo sollevato il problema specifico e secondo noi più grave: quello di impedire che per esigenze del bilancio dello Stato si aumenti una addizionale che grava anche su tributi locali, e istituita per finanziare compiti di pertinenza di Enti locali.

Il provvedimento nel suo complesso dovrebbe dare un maggiore gettito di 55 miliardi di cui circa 12 a carico dei tributi imposti da Comuni e Province. È questo prelievo in particolare che va ad aggravare la capacità contributiva dei cittadini verso gli Enti locali e, in conseguenza, le finanze dei comuni già in difficili condizioni per la mancata riforma della finanza locale, che noi ci proponiamo di impedire.

Il disegno di legge del Governo tende ad aggravare il rapporto fra l'Erario e la finanza locale; si vorrebbe creare l'inammissibile precedente che una addizionale sorta per rispondere ad una esigenza degli Enti locali verrebbe snaturata e trasformata.

I tributi imposti dagli Enti locali anche nelle misure massime non sono più sufficienti a fornire i mezzi necessari e indispensabili al loro funzionamento. Come è possibile inasprirli per far affluire entrate alle casse dello Stato?

Si è sempre sostenuto che tali tributi degli Enti locali dànno il massimo gettito; come può il Ministro delle finanze fare con una legge ciò che le leggi vigenti vietano agli Enti impositori?

L'addizionale che si propone di raddoppiare sui tributi comunali verrebbe a colpire per i comuni:

la sovrimposta sui terreni, senza possibilità di escludere i coltivatori diretti;

la sovrimposta sui fabbricati, senza possibilità di mandare esenti i redditi minori;

l'imposta di famiglia al di sopra dei criteri e delle aliquote fissate dal consiglio comunale;

l'imposta I. C. A. P.;

l'imposta di patente;

l'imposta sui cani;

l'imposta di licenza;

l'imposta sulle macchine da caffè espresso;

l'imposta sulle targhe e sulle insegne;

la tassa sui rifiuti solidi urbani;

la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, cioè anche tributi per i quali è in corso una giusta azione per abolirli.

Le province dovrebbero vedersi applicata una addizionale sulla sovrimposta terreni e fabbricati, sulla imposta I. C. A. P., sulla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche senza possibilità alcuna d'intervento e non per sopperire alle esigenze insoddisfatte di loro competenza, ma per esigenze dello Stato.

Ciò mentre dagli Enti locali, dalla associazione dei comuni, dall'unione delle province, uomini di tutti i settori politici chiedono il contrario.

Nei giorni 12-15 ottobre 1961 si è riunita a Venezia l'Assembea nazionale dei comuni d'Italia e fra le altre richieste contenute nella mozione finale sulla finanza locale vi è la seguente: « respingere il tentativo di imporre addizionali a favore dello Stato su imposte comunali ». Quindi, mentre la Camera sta discutendo questo disegno di legge, il Consiglio dell'A. N. C. I. (Associazione nazionale dei comuni italiani) presieduta dal senatore Umberto Tupini, della democrazia cristiana, chiede al Governo ed ai Gruppi parlamentari di accogliere questa e le altre richieste dell'Assemblea di Venezia.

Vi è poi il grave, insoluto problema del finanziamento degli Enti comunali di assistenza rivendicato da questi Enti e dalla

loro Associazione nazionale (A. N. E. A.) ma sempre respinto dal Governo che ha asserito di non poter modificare l'addizionale E.C.A. Per gli E. C. A. per i quali è sorta non può..., per esigenze di bilancio, sì. E non può nemmeno devolvere agli E. C. A., che ne sono destinatari, l'intero gettito, come da questi richiesto, dell'addizionale e nemmeno totalmente i due quinti. Non può per gli E. C. A., può per altre esigenze.

Intanto gli E. C. A. versano in drammatiche condizioni e non possono assolvere al compito dell'assistenza legale verso i bisognosi ai quali sono costretti a somministrare sussidi irrisori. Sono ridotti a dare l'elemosina in luogo d'assistenza.

Un convegno di amministratori di Enti comunali di assistenza delle Marche e dell'Umbria, svoltosi a Pesaro il 12 novembre corrente, ha approvato alla unanimità un documento in cui viene riaffermata « l'esigenza di escludere dall'aumento dell'addizionale i tributi locali e che agli E. C. A. venga devoluta una somma pari ai due quinti dell'intero gettito così come stabilisce la legge istitutiva dell'addizionale ».

Infine vogliamo ricordare che sono state presentate alla Camera tre proposte di legge da parte di colleghi del P. S. I., della D. C. e del P. S. D. I. (onorevoli Vigorelli, Montini, Ariosto, Bensi ed altri), della D. C. (onorevole Dal Canton Maria Pia ed altri) e del P. C. I. (onorevole Carrassi ed altri) relative alla riforma dell'assistenza, che propongono tutte indistintamente la devoluzione dell'intero gettito dell'addizionale attuale agli E. C. A. e di mantenere per l'assistenza e solo per l'assistenza il gettito che si ricava con l'addizionale.

Ci auguriamo che dai colleghi di vari settori presentatori di quelle proposte di legge venga una ferma presa di posizione contro questo disegno di legge.

Nessuna osservazione i deputati comunisti hanno da fare circa le spese cui sarebbero destinate le maggiori entrate derivanti dal disegno di legge, anche perché esse affluiscono al bilancio nel suo insieme e non possono essere riferite a questa o quella maggiore spesa.

Del resto su ciascuna di esse i deputati comunisti hanno manifestato la loro posizione e per quanto riguarda per esempio il trattamento economico dei magistrati la loro posizione è stata favorevole e ha concorso ad ottenere sensibili miglioramenti.

Il problema della copertura ove esista deve essere affrontato con mezzi diversi dal presente disegno di legge, con misure più giuste, per la collettività, per i contribuenti, senza ledere l'autonomia degli Enti locali, e, come abbiamo dimostrato nella discussione in Commissione, misure più giuste sono possibili.

Onorevoli colleghi, le argomentazioni che il Relatore di minoranza ha, sia pure sinteticamente, esposto, le ritiene sufficienti per chiedervi che il disegno di legge sia respinto o almeno radicalmente modificato.

RAFFAELLI. *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, già modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 è estesa all'imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.

L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario è aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.

L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sulla imposta sul reddito agrario, nonchè sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano sui tributi esigibili dal 1° gennaio 1961, ancorchè riferentesi a periodi d'imposta anteriori alla data medesima. Le stesse disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie e sull'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario.

Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1° gennaio 1962.

ART. 3.

Per la riscossione della addizionale o dell'aumento della addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati già iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.

ART. 4.

Il maggior provento, derivante dall'applicazione della presente legge, è riservato all'Erario.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.